



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 8 del 13/07/2022

Oggetto: DISCIPLINA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI SU SIRBONI – TUTELA PAESAGGIO E SALVAGUARDIA INCOLUMITÀ PUBBLICA

IL SINDACO

Ritenuto urgente e necessario tutelare l'ambiente e l'ecosistema della baia di "Su Sirboni", nonché prevenire e ridurre i rischi per i fruitori dell'arenile e agevolare gli interventi di protezione civile e di soccorso nel caso si verificassero emergenze sanitarie e/o di incendio

Visto l'art. 42 della Costituzione sulla proprietà e l'urgenza di tutelare con norme concrete e specifiche il patrimonio comunale disciplinandone l'uso nel pieno rispetto delle leggi statali e regionali nonché dei regolamenti comunali;

Visti gli articoli 50, commi 4, 5 e 54, comma 2, del D.L.vo 267/2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.32 della L.833/1978;

Vista la L.225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

Vista la L.R. n. 45 del 22.12.1989 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", nelle parti che interessano il territorio di questo Comune;

Vista la Determinazione n. 1532/17633 del 07/05/2021 dell'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE della R.A.S avente ad oggetto: "Ordinanza balneare - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo";

Vista l'Ordinanza Regionale per la prevenzione incendi della Regione Sardegna;

Considerato

che il territorio del comune di Gairo si estende dalla montagna alla costa;

che l'area costiera del Comune di Gairo si sviluppa dalla località di "Baccu 'e Praidas" a quella di "Coccorroccci";

che la cala di "Su Sirboni" è oggi raggiungibile facilmente attraverso gli accessi resi fruibili dal Comune di Gairo;

che la stessa cala di "Su Sirboni" è visitata quotidianamente da un elevato numero di bagnanti e turisti e che, soprattutto negli ultimi anni, il numero dei visitatori giornalieri è cresciuto in maniera considerevole e costante;

che l'eccessivo carico antropico e l'incontrollata fruizione dell'ambita spiaggia:

- non garantiscono la tutela del paesaggio e il rispetto del fragile ecosistema;
- potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei fruitori in caso di incendio e non permettere il celere intervento dei mezzi di soccorso considerata la mancanza di idonea area di sosta attrezzata;
- non consentono, ad oggi, il rispetto del distanziamento e delle linee guida dei protocolli sulle spiagge libere di cui Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del 28.05.2021 predisposto dalla Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome;
che l'afflusso incontrollato provoca seri problemi e rischi di carattere sanitario e di igiene pubblica inerenti;
che sussiste l'esigenza di tutela e vigilanza del sentiero e della spiaggia di "Su Sirboni" al fine di ridurre al minimo il rischio di sanitario e di igiene pubblica;

Riconosciuta la necessità

- *di definire specifiche misure di prevenzione e di protezione civile, sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs 267/2000;*
- *di dover intervenire nel rispetto degli indirizzi dettati e nelle more di quanto disposto dal Piano di Gestione del SIC ITB020015 "Area del Monte Ferru di Tertenia" di cui fa parte anche l'area oggetto della presente ordinanza;*

Riconosciuta l'urgenza di adottare misure preventive atte a salvaguardare l'igiene e sanità, la sicurezza e l'incolumità pubblica e di disciplinare il carico antropico sulla spiaggia di "Su Sirboni";

ORDINA

1. *il numero massimo delle presenze contemporanee consentite nella spiaggia di "Su Sirboni" pari a 700 persone nel periodo ricompreso fra il 16.07.2022 e il 26.09.2022;*
2. *che gli accessi e la permanenza nella spiaggia di "Su Sirboni" dovranno effettuarsi sulla base delle norme richiamate dalla presente Ordinanza, nel rispetto del numero di presenze consentito e secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale a salvaguardia della salute, sicurezza e incolumità pubblica;*
3. *il divieto di abbandono di rifiuti in tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza, eccetto negli spazi e contenitori appositamente destinati alla raccolta dei rifiuti;*
4. *il divieto di praticare qualsiasi gioco o attività sportiva che possa recare danni o molestie alle persone;*
5. *il divieto di lasciare natanti in sosta che intralcino lo svolgimento delle attività balneari fatta eccezione per quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;*
6. *il divieto di transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere fatta eccezione per quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso nonché per i mezzi autorizzati;*
7. *il divieto di depositare pietrame o altro materiale estraneo al tessuto naturale dell'arenile per la fissazione degli ombrelloni o per differente scopo;*
8. *il divieto di lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature;*
9. *il divieto di transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche ove munito di museruola o guinzaglio, (fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio, i cani guida per i non vedenti e i cani condotti al guinzaglio dal personale di sorveglianza);*
10. *il divieto di effettuare, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, pubblicità fonica o mediante distribuzione di manifestini o lancio degli stessi;*

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00, nonché, qualora ricorrano i presupposti l'applicazione dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, fatta sempre salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

DEMANDA

L'esecuzione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia, alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare.

Si dispone che copia della presente Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia trasmessa:

- *all'Albo Pretorio – Sede;*
- *all'Ufficio Comando della Polizia Locale - Sede ;*
- *al Comando della Stazione dei Carabinieri di Gairo;*
- *CPARB - Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax;*
- *alla Compagnia barracellare di Gairo;*
- *al Prefetto di Nuoro*

Informa che

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- *entro 30 giorni dalla pubblicazione al Prefetto;*
- *entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ;*
- *entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.*

DISPONE

che la presente ordinanza sia esecutiva dal 16.07.2022 .

Il Sindaco
LORRAI SERGIO